

REGOLAMENTO DEL SISTEMA MUSEALE MANEAT

Premesse

L'istituzione del Sistema museale MANEAT – *Musei di Arte, Natura, Etnografia e Archeologia (Tutte le strade partono da Roma)* viene realizzata nell'ambito di una convenzione intercomunale per la gestione in forma coordinata ed integrata, dei rispettivi musei (“Convenzione per la gestione del Sistema museale territoriale MANEAT ai sensi dell’articolo 30 del D.LGS. 267/2000”, d’ora in avanti “Convenzione istitutiva”), fra i comuni di

Campagnano di Roma, Formello, Mazzano Romano, Sutri e Trevignano Romano. L’atto viene stipulato sotto gli auspici della Regione Lazio, dell’Area Metropolitana Roma Capitale e della Provincia di Viterbo.

La missione del Sistema museale MANEAT consiste nella compiuta e integrata interpretazione del territorio, fondata sullo studio, la conoscenza, la conservazione, la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio culturale da questo espresso, attraverso il coinvolgimento e il coordinamento degli istituti culturali rappresentativi del territorio, al fine di concorrere a una più generale riflessione sulla qualità della vita, nella consapevolezza della continuità e della complessità geografica, antropologica, storica ed ecologica della Comunità, che contribuisca alla costruzione di un futuro sostenibile.

Il presente regolamento è strutturato in riferimento alla normativa vigente qui di seguito riportata:

- Legge regionale n. 42 del 1997 “Norme in materia di Beni e servizi culturali del Lazio”;
- Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei” emanato nel maggio del 2001 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali ex art. 150 del D.L. 112/1998;
- Decreto legislativo n. 42 del 2004 “ Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, emanato in attuazione della delega contenuta nell’articolo 10 della legge n. 137 del 2002;
- Decreto legislativo n. 156 del 2006 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 in relazione ai beni culturali”.

Inoltre accoglie la definizione di Museo data dall’ICOM (International Council of Museums) nel Codice di deontologia professionale, adottato a Buenos Aires nel 1986;

^ D. M. del 23 dicembre 2014, Organizzazione e funzionamento dei musei statali, Capo III (Poli Museali Regionali)

Art. 1

Istituti fondatori

Il Sistema Museale MANEAT, nella sua articolazione originaria e sulla base della Convenzione istitutiva sopra citata, è composto dai seguenti musei di Ente locale: **Museo Civico Archeologico** - Palazzo Venturi, Campagnano di Roma (RM) dal 1989; **Museo dell’Agro Veientano** – Palazzo Chigi di Formello (RM), dal 1992; **Museo Civico Archeologico-Virtuale di Narce** – Polo Culturale Mazzano Romano (RM), dal 2012; **Museo del Patrimonium** – Palazzo del Museo del

Patrimonium, Sutri (VT), dal 1996; **Museo Civico Etrusco Romano** - Palazzo Comunale, Trevignano Romano (RM), dal 1996.

Istituti fondatori sono altresì l'**Opera Bosco Museo di Arte nella Natura** - Calcata (VT) loc. Colle, dal 1996, l'**Art Forum Würth Capena** - Sede Würth s.r.l. Capena (RM), dal 2006, il **Museo Storico-Etnografico Casolare 311** - Formello (RM), dal 2003 e la **Fondazione Baruchello** - Roma, XV Municipio, dal 1998.

Art. 2

Gestione

Gli organi di gestione del Sistema Museale MANEAT sono due: l'Assemblea degli Amministratori e il Comitato scientifico.

L'Assemblea degli Amministratori (A.A.) è l'organismo istituito, nella forma di consultazione fra gli Enti, per lo svolgimento di compiti di coordinamento, di indirizzo e di controllo delle attività del Sistema museale, ed è composto dagli assessori alla cultura o dai delegati dei sindaci per i musei di Ente locale e dai rappresentanti legali, o loro delegati, per i musei di interesse locale e per tutti gli altri istituti culturali (come ad es. siti archeologici, naturalistici, collezioni, singoli monumenti) inseriti nel Sistema.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per valutare ai fini dell'eventuale ratifica le attività svolte nel precedente anno e le proposte in materia di politica culturale relative alla futura programmazione elaborate dal Comitato scientifico.

Il *quorum* minimo per la validità delle sedute dell'assemblea degli amministratori è la metà dei componenti più uno e le decisioni vengono assunte a maggioranza semplice.

L'Assemblea degli Amministratori si dota di un proprio regolamento, riportato in calce al presente atto (Allegato A).

Il Comitato tecnico-scientifico (C.S.) è l'organismo istituito per l'elaborazione e il coordinamento dei programmi di attività culturale e didattica del Sistema museale, delle attività culturali comuni attivate dai singoli musei ed enti culturali, oltre che di tutte le attività finalizzate allo svolgimento della missione e dei compiti previsti all'art. 4 del presente Regolamento.

Il Comitato è composto dai direttori dei musei degli Enti locali e dai responsabili scientifici dei musei d'interesse locale e degli altri istituti culturali rientranti a pieno titolo nel Sistema, insieme ai responsabili amministrativi. Il Comitato riconosce un coordinatore appartenente all'Ente capofila, che dura in carica per un periodo di anni cinque. Per la stessa durata elegge nel proprio seno un vice-coordinatore appartenente ad un altro Comune o ente facente parte del Sistema.

Il Comitato si riunisce almeno quattro volte all'anno, a rotazione nelle diverse sedi dei Musei appartenenti al Sistema.

Il *quorum* minimo per la validità delle sedute del comitato scientifico è la metà dei componenti e le decisioni vengono assunte a maggioranza semplice, con la redazione di un verbale controfirmato da tutti i presenti.

Nessun atto può essere espletato a nome e per conto del MANEAT, o essere inoltrato agli organi competenti per finanziamenti, se non recepito o avallato dal Comitato scientifico o, per suo conto, dal coordinatore dietro autorizzazione del Comitato scientifico.

Il Comitato scientifico si dota di un apposito regolamento, riportato in calce al presente atto (Allegato B).

Art. 3

Organizzazione amministrativa e sede

In base all'art. 6 della Convenzione istitutiva del Sistema museale, l'Ente capofila svolge compiti di direzione e gestione amministrativa, quali l'utilizzazione sia di contributi e finanziamenti destinati a interventi e ad attività comuni alle singole strutture museali e ai singoli istituti culturali sia dei rientri di gestione delle attività e dei servizi comuni; cura altresì la realizzazione degli acquisti comuni e la rendicontazione dei contributi stessi.

Sede del Sistema Museale MANEAT è quella dell'Ente capofila per la durata del capofilato.

Art. 4

Finalità e compiti

Il Sistema museale MANEAT, quale organismo di cooperazione, deve assicurare il raggiungimento delle seguenti **finalità**:

- a)** contributo alla crescita culturale e civile delle singole comunità locali e della più ampia comunità comprensoriale attraverso l'approfondimento della conoscenza del patrimonio culturale presente nell'area di riferimento, dei suoi processi di fondazione e del sistema di relazioni con altri ambiti territoriali;
- b)** conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale attraverso la realizzazione di un sistema articolato in strutture museali (che, accanto al fondamentale compito di conservazione, svolgano quello di "polo di documentazione" del territorio) e in istituti culturali (tra cui anche i cosiddetti "luoghi" nella definizione della normativa regionale) che presentino un particolare interesse per la collettività e che abbiano una loro insita capacità di auto-rappresentazione;
- c)** promozione di una corretta fruizione culturale, turistica e sociale dei beni culturali, siano essi conservati nelle strutture museali o presenti nei luoghi e negli istituti culturali di particolare interesse, anche mediante la realizzazione di itinerari che colleghino gli istituti culturali tra di loro e questi al territorio;
- d)** programmazione e coordinamento gestionale delle strutture museali, degli istituti culturali, dei laboratori del Sistema e delle attività da questo promosse, relativamente alle attività comuni di progetto;
- e)** coordinamento e collegamento culturale con i sistemi museali tematici regionali;
- f)** coordinamento e collegamento culturale con le strutture museali statali e con le raccolte e collezioni private presenti nel territorio di riferimento, anche se non aderenti al Sistema, nonché con altre strutture e istituti culturali (siano essi ecclesiastici, comunali, provinciali, regionali, nazionali o internazionali) che abbiano analoghe finalità;
- g)** razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse e degli investimenti;
- h)** ricerca di collaborazioni organizzative e finanziarie per la realizzazione e il funzionamento del Sistema, sia in ambito pubblico sia privato.

Sono **compiti** del Sistema:

- 1)** promozione e coordinamento della gestione amministrativa di contributi e finanziamenti destinati a interventi e attività comuni, nonché dei rientri di gestione delle attività e dei servizi comuni;
- 2)** digitalizzazione del patrimonio culturale presente nell'area, collegato al sistema informativo regionale, al fine di consentire un rapido accesso all'informazione nelle diverse sedi culturali;
- 3)** coordinamento e pianificazione di ricerche comuni finalizzate

all'approfondimento della conoscenza del patrimonio culturale dell'area sistemica;

- 4) coordinamento dei laboratori e dei servizi comuni e delle attività culturali e di promozione turistica e sociale, relativamente alle attività comuni di progetto;
- 5) coordinamento e pianificazione degli acquisti comuni;
- 6) collaborazione e collegamento con altre istituzioni museali, scientifiche e culturali;
- 7) rilevamento dei dati statistici necessari alla programmazione regionale e provinciale.

Art. 5

Accesso di nuovi istituti culturali

Alla luce delle finalità che informano la costituzione e l'azione del MANEAT, con particolare riferimento a quelle espresse ai commi a), b), c) dell'Art. 4 del presente Regolamento, l'accesso di nuovi istituti culturali verrà regolamentato in base a tre parametri fondamentali, il cui rispetto sarà verificato direttamente dal C.S. (sia mediante l'esame degli atti costitutivi e di funzionamento sia attraverso un sopralluogo delle strutture) a seguito della richiesta di adesione:

A) compatibilità museologica e tematica della nuova struttura nei confronti dell'articolazione culturale del Sistema;

B) rispetto degli standard minimi richiesti dalla Regione Lazio per l'inserimento di nuovi istituti culturali nell'Organizzazione Museale Regionale (O.M.R.);

C) coerenza territoriale.

Il vaglio delle domande di adesione, che dovranno essere inoltrate dalle figure giuridiche o fisiche proprietarie degli istituti in questione, sarà di competenza del Comitato scientifico, che potrà deliberare in merito all'accoglimento o al rigetto dell'istanza sulla base delle verifiche citate al comma precedente.

In caso di parere positivo espresso dal Comitato scientifico, il proprietario del nuovo istituto culturale ammesso a far parte del MANEAT dovrà sottoscriverne la **Convenzione Istitutiva**, "previa accettazione degli altri Enti", come previsto dall'art. 15 della convenzione stessa.

L'Assemblea degli Amministratori potrà anche deliberare, su proposta del Comitato scientifico, a favore di nuovi istituti culturali che rispettino soltanto il parametro A) e C) di ammissione, utilizzando la formula degli "**istituti aggregati**", cioè inseriti nel MANEAT, ma con differenti prerogative:

1) la qualifica di aggregazione si intende transitoria ed è finalizzata all'impegno nell'accoglimento delle strategie culturali e comunicative del Sistema, oltre che al raggiungimento nel tempo più breve possibile degli standard indicato al punto B);

2) il responsabile scientifico può partecipare alle riunioni del C.S. (anche se solo con potere consultivo) al fine di favorire l'integrazione nel Sistema e la crescita culturale del proprio istituto;

3) sulla base di progetti attivabili il nuovo istituto può essere inserito nei programmi e nelle attività del Sistema.

L'inserimento di un nuovo istituto culturale nel MANEAT, seguendo la sottoscrizione della convenzione istitutiva, comporta l'assunzione da parte dell'Ente o del privato proprietario degli oneri finanziari previsti dall'art. 13 della stessa.

Art. 6

Obblighi e garanzie dei musei del Sistema

Gli Enti Locali titolari dei musei si impegnano a garantire, nel rispetto delle disposizioni contenute nella programmazione regionale e provinciale, il corretto

funzionamento delle strutture museali e dei laboratori ad esse collegati, fornendole di personale qualificato, di orari adeguati e di sedi idonee ai servizi offerti.

Ogni museo si dota di un direttore (in possesso del diploma di laurea in disciplina attinente alla tipologia del museo) e di operatori museali con funzioni differenziate (in possesso del diploma di scuola media superiore) di ruolo e professionalmente qualificati, secondo gli standard e i criteri espressi dettagliatamente nel Piano settoriale regionale 1999-2001 e successivi, nonché nella "Carta delle professioni museali" elaborata dalla Conferenza permanente delle associazioni museali e nel Decreto 10 maggio 2001 n. 238 del MIBAC "Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei (Art. 150, comma 6, D.L. n. 112/1998)".

Il calendario minimo settimanale di apertura di ciascuna struttura museale è di 24 ore, metà delle quali deve essere concentrata nel fine settimana.

Gli Enti titolari si impegnano, altresì, a conservare e valorizzare i beni conservati nei musei e i "luoghi" di particolare interesse culturale presenti nel proprio ambito territoriale.

Garantiscono, infine, ciascuno per la propria parte, l'attuazione dei compiti previsti.

Art. 7

Cause vessatorie

Gli istituti culturali pertinenti al Sistema che, per qualunque causa o ragione, venissero meno agli impegni assunti con la firma della convenzione istitutiva o non rispettassero più gli standard indicati nel presente Regolamento, potranno essere esclusi dal Sistema in seguito a valutazione del C.S., con successiva ratifica dell'Assemblea degli Amministratori.

Allegato A
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'ASSEMBLEA DEGLI AMMINISTRATORI DEL MANEAT

art. I

Convocazione

L'Assemblea degli Amministratori è convocata dall'Assessore alla Cultura o dal delegato del Sindaco del Comune capofila o dal rappresentante legale, o suo delegato, dell'Ente capofila nel caso esso non sia un Comune, con un anticipo di almeno 15 giorni sulla data prevista, formulando l'ordine del giorno e presiedendone i lavori. Nell'ordine del giorno, dopo gli argomenti stabiliti dall'ente capofila, vengono inseriti quelli eventualmente presentati dagli altri membri.

Gli avvisi di convocazione dell'Assemblea degli Amministratori devono contenere:

a) il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza tenendo presente che, di norma, avviene nella sede dell'ente capofila del Sistema.

La convocazione in luogo diverso, o per deliberazione dell'Assemblea degli Amministratori ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivata;

b) gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Gli avvisi di convocazione dell'Assemblea degli Amministratori devono essere portati a conoscenza di tutti i componenti mediante e-mail e/o per fax inviato ai rispettivi Comuni o al legale rappresentante di un ente partecipante.

La convocazione dell'Assemblea degli Amministratori non è valida se tutti gli avvisi non sono pervenuti agli interessati entro il terzo giorno precedente a quello della riunione.

Eventuali integrazioni all'ordine del giorno devono essere comunicate come sopra previsto per i casi di urgenza.

Il membro dell'A.A. che non potesse intervenire a una riunione, può incaricare solo un altro membro dell'Assemblea stessa a rappresentarlo, mediante delega scritta da consegnare al segretario. Nessun membro potrà far valere più di due deleghe, compresa la propria.

Sarà valida anche la partecipazione mediante videoconferenza, anche ai fini delle votazioni.

art. II

Auto-convocazione

Come indicato nell'art. 2 del Regolamento del Sistema Museale MANEAT, quando lo richiedano almeno 1/3 dei componenti, l'Assemblea degli Amministratori è convocata dal rappresentante dell'ente capofila senza indugio e la riunione deve tenersi entro i 10 giorni successivi alla richiesta. Nell'ordine del giorno gli argomenti proposti con la richiesta di convocazione hanno la precedenza.

art. III

Presidenza

Le riunioni dell'Assemblea degli Amministratori vengono presiedute dall'Assessore alla cultura del Comune capofila o da altro delegato del Sindaco dell'ente capofila. In sua assenza assume la presidenza un membro dell'Assemblea degli Amministratori eletto al momento.

art. IV

Verbalizzazione

I verbali delle riunioni dell'Assemblea degli Amministratori vengono redatti dal

coordinatore del Comitato tecnico scientifico o da suo sostituto per l'occasione.

art. V

Insediamiento e nomina del coordinatore

L'Assemblea degli Amministratori è convocata per la prima volta dal legale rappresentante dell'ente capofila per provvedere all'approvazione delle linee programmatiche generali. Il suo coordinatore è emanazione dell'Ente capofila.

art. VI

Compiti dell'Assemblea degli Amministratori

I compiti dell'A.S. sono i seguenti:

- a) elaborare le linee programmatiche del Sistema in riferimento al Piano annuale e Piano triennale di bilancio, su proposta del Comitato scientifico;*
- b) mantenere costanti rapporti con il Comitato Scientifico del Sistema, in primo luogo con il suo Coordinatore e Vice-Coordinatore;*
- c) mantenere costanti rapporti con la Regione Lazio, con l'Area Metropolitana Roma Capitale e con la Provincia di Viterbo;*
- c) promuovere l'intero Sistema;*
- d) provvedere a diffondere le notizie relative alle iniziative intraprese dal Sistema;*

Allegato B

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO SCIENTIFICO DEL MANEAT

art. I

Convocazione

Il Comitato Scientifico è convocato dal coordinatore con un anticipo di almeno 15 giorni sulla data prevista. Il coordinatore formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori. Nell'ordine del giorno, dopo gli argomenti stabiliti dal coordinatore, vengono inseriti quelli eventualmente presentati dagli altri membri.

Gli avvisi di convocazione del Comitato Scientifico devono contenere:

a) il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza tenendo presente che, di norma, avviene a rotazione in una delle sedi museali del Sistema.

La convocazione in luogo diverso, o per deliberazione del Comitato o per decisione del coordinatore, ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivata;

b) gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Gli avvisi di convocazione del Comitato Scientifico devono essere portati a conoscenza di tutti i componenti mediante e-mail inviata direttamente agli indirizzi privati di questi ultimi e/o per fax inviato ai rispettivi Comuni.

La convocazione del Comitato Scientifico non è valida se tutti gli avvisi non sono pervenuti agli interessati entro il terzo giorno precedente a quello della riunione.

Eventuali integrazioni all'ordine del giorno devono essere comunicate come sopra previsto per i casi di urgenza.

Il membro del C.S. che non potesse intervenire a una riunione, può incaricare solo un altro membro del Comitato stesso a rappresentarlo, mediante delega scritta da consegnare al segretario. Nessun membro potrà far valere più di due deleghe, compresa la propria

Sarà valida anche la partecipazione mediante videoconferenza, anche ai fini delle votazioni.

Il coordinatore, per propria iniziativa o su richiesta di un membro del C.S., può invitare alle sedute del Comitato stesso studiosi, responsabili culturali, amministratori, esperti di settore e quanti altri possano contribuire al migliore funzionamento del Sistema museale.

art. II

Auto-convocazione

Come indicato nell'art. 2 del Regolamento del Sistema Museale MANEAT, quando lo richiedano almeno 1/3 dei componenti, il Comitato Scientifico è convocato dal coordinatore senza indugio e la riunione deve tenersi entro i 10 giorni successivi alla richiesta. Nell'ordine del giorno gli argomenti proposti con la richiesta di convocazione hanno la precedenza.

art. III

Presidenza

Le riunioni del Comitato Scientifico vengono presiedute dal coordinatore. In sua assenza assume la presidenza il vice-coordinatore, o in sua assenza, un membro del Comitato eletto al momento.

art. IV

Verbalizzazione

I verbali delle riunioni del Comitato Scientifico vengono redatti dal Coordinatore del

Comune capofila o, in sua assenza, da altra persona da questi incaricato.

art. V

Insedimento e nomina del coordinatore

Il Comitato Scientifico neoeletto è convocato per la prima volta dal legale rappresentante dell'Ente capofila per provvedere all'approvazione delle linee programmatiche generali. Il coordinatore scientifico è individuato dall'Ente capofila in seno ai propri dipendenti o collaboratori esterni. Nella stessa riunione si procede alla elezione del vice-coordinatore che appartiene ad un Ente diverso da quello Capofila.

art. VI

Compiti del coordinatore

I compiti del coordinatore sono i seguenti:

- a) accordare e moderare i vari Musei del Sistema;*
- b) mantenere costanti rapporti con la Regione Lazio, con l'Area Metropolitana Roma Capitale e con la Provincia di Viterbo;*
- c) provvedere tempestivamente alla presentazione dei progetti e delle richieste di finanziamento;*
- d) rappresentare e promuovere l'intero Sistema;*
- e) coordinare i gruppi di lavoro e, all'occorrenza, convocare altre riunioni del Comitato Scientifico;*
- f) provvedere a diffondere le notizie relative alle iniziative intraprese da ogni Museo;*
- g) riferire all'Assemblea degli amministratori le linee programmatiche di ogni Piano annuale e Triennale e di riportarle successivamente al Comitato Scientifico.*